



**REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI NATURA NON IMPRENDITORIALE  
(CD. DEL BRICOLAGE) ORGANIZZATE DAL MONDO ASSOCIAZIONISTICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 15 maggio 2014  
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 4 aprile 2019

## TITOLO PRIMO

### CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI E REQUISITI DEGLI ORGANIZZATORI ED ESPOSITORI

#### Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina e le modalità di svolgimento delle manifestazioni “no profit” ovvero organizzate senza scopo di lucro e d’ora in poi denominate “del bricolage”, con l’intento di regolamentare le richieste degli Enti non commerciali ad occupare spazi ed aree pubbliche o private aperte al pubblico transito per la raccolta fondi con l’offerta o la vendita di prodotti dell’ingegno di carattere creativo, e nel contempo determinare le regole per la fruizione e la riqualificazione del territorio comunale, fatte salve le disposizioni del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 dicembre 1998 n.123 e successive modifiche.

#### Art. 2 Esclusioni

Non vengono disciplinate nel presente regolamento:

- ◆ le manifestazioni di carattere prevalentemente commerciale ovvero aventi come finalità la promozione di prodotti commerciali e quelle promosse per la tutela dell’ambiente, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali ecc;
- ◆ i mercati e le fiere istituite ai sensi della legge regionale n.10 del 6 aprile 2001;
- ◆ le attività svolte dal mondo associazionistico per la promozione o la raccolta fondi effettuate sulle singole postazioni individuate dalla Giunta comunale con deliberazione n.13 del 2 febbraio 2012;
- ◆ l’eventuale presenza di sponsor privati o istituzionali a sostegno delle attività svolte dalle Associazioni

#### Art. 3 Organizzatori

Gli Enti non commerciali, definiti dall’art. 73, comma 1 lett. c) del DPR n.917 (Testo Unico Imposte sui Redditi): “*Enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale*”, sono individuati dagli artt. 14 e ss. del codice civile nelle figure giuridiche di associazioni, fondazioni e comitati.

I requisiti principali di tali enti sono i seguenti:

- ◆ regolare costituzione (registrazione dello Statuto e dell’ Atto Costitutivo);
- ◆ iscrizione al Registro delle Associazioni no profit previsto dalla normativa vigente;
- ◆ esercizio di un’ attività di solidarietà o di utilità sociale;
- ◆ scopo non economico;
- ◆ finalità non contraria all’ordine pubblico ed al buon costume.

Gli Enti non commerciali, di seguito definiti “Organizzatori” od “Associazioni” nell’ambito delle manifestazioni “del bricolage” possono effettuare l’attività di raccolta fondi attraverso l’offerta e la vendita delle merceologie disciplinate dal presente regolamento, esclusivamente in forma occasionale e marginale, in funzione della finalità istituzionale dell’associazione ai sensi dell’art. 143 TUIR, rispetto alla quale dovranno osservare la normativa vigente in materia fiscale.

Nel Comune di Verona a ciascuna Associazione è consentito organizzare non più di otto manifestazioni all’anno aventi le caratteristiche indicate al successivo art. 4, di cui:

- non oltre quattro nel territorio della 1<sup>a</sup> Circoscrizione;
- le restanti nel territorio delle altre Circoscrizioni.

Le manifestazioni dovranno essere organizzate in modo alternato nel territorio della 1<sup>a</sup> e delle altre sette Circoscrizioni.

Il suolo pubblico per organizzare l’evento nel centro storico (1<sup>a</sup> Circ.) potrà essere concesso solo se venga effettuata precedentemente una manifestazione nel territorio delle altre Circoscrizioni.

Le limitazioni indicate al comma precedente non si applicano alle attività organizzate direttamente dalle Circoscrizioni, senza avvalersi del lavoro delle Associazioni.

#### **Art. 4 Manifestazioni**

Ai fini del presente regolamento viene definita "manifestazione" l'aggregazione di espositori o venditori di opere dell'ingegno di carattere creativo su suolo pubblico o aperto al pubblico transito, organizzate dal mondo associazionistico con l'obiettivo di raggiungere le proprie finalità statutarie in funzione di richiamo del pubblico.

Le manifestazioni, all'interno delle quali vengano svolte attività di raccolta fondi, possono essere promosse dalle varie Associazioni in proprio oppure in coorganizzazione con il Comune, in quanto sostenute da Assessorati di riferimento per materia o dalle Circoscrizioni.

Le manifestazioni non possono avere una durata superiore ai due giorni consecutivi. Tale limite non è applicabile alle manifestazioni organizzate direttamente dalle Circoscrizioni, qualora le stesse non si avvalgano del lavoro delle Associazioni.

#### **Art. 5 Ubicazione**

Le manifestazioni di cui all'art. 4 si svolgono sulle aree del territorio comunale, su area pubblica o su aree private aperte al pubblico transito previamente determinate con le modalità indicate nei commi successivi.

Acquisito il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, la Giunta comunale con propria deliberazione approva l'elenco e la superficie delle aree destinate ad accogliere le manifestazioni nella 1<sup>a</sup> Circoscrizione.

Le altre Circoscrizioni dovranno individuare con proprio provvedimento la/e sede/i maggiormente idonee ad ospitare le manifestazioni di interesse locale.

Nel territorio della 1<sup>a</sup> Circoscrizione a ciascuna Associazione può essere assegnata la medesima area per una sola volta nell'arco di un anno solare.

Non sarà possibile occupare una seconda volta l'area proposta dall'Amministrazione per ragioni di ufficio in sostituzione di quella prescelta.

In caso di avverse condizioni meteorologiche, l'area non usufruita potrà nuovamente essere richiesta, fatta salva la disponibilità della stessa.

Nelle planimetrie, allegate rispettivamente al provvedimento della Giunta comunale (per la 1<sup>a</sup> circoscrizione) e ai provvedimenti di ciascuna circoscrizione, dovranno essere indicati gli spazi destinati a sede delle manifestazioni e il numero massimo di postazioni consentite.

Per il territorio della 1<sup>a</sup> Circoscrizione la Giunta Comunale, in occasione di avvenimenti concomitanti ed in relazione alla natura dell'evento, può motivatamente stabilire di posizionare la manifestazione in altra area maggiormente idonea

#### **Art. 6 Caratteristiche delle strutture (banchi)**

Le strutture dei banchi utilizzate dagli espositori nelle aree del centro storico (1<sup>a</sup> circoscrizione) devono essere della medesima tipologia.

La Giunta comunale o le singole circoscrizioni per le aree rispettivamente indicate all'art. 5 potranno stabilire eventuali caratteristiche delle strutture utilizzate per un miglioramento anche estetico delle manifestazioni.

Le singole postazioni dovranno avere una dimensione massima di mt. 4 X 3 e separate tra loro di almeno 50 cm.

#### **Art. 7 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

Le aree riservate alle manifestazioni possono essere interdette al traffico veicolare, nelle giornate di svolgimento, a garanzia della sicurezza degli operatori e degli utenti.

#### **Art. 8 Periodo e durata di svolgimento delle manifestazioni**

Le manifestazioni possono svolgersi durante tutto il periodo dell'anno.

Ogni manifestazione potrà avere una durata massima di 2 giorni consecutivi.

Con il provvedimento di approvazione dell'iniziativa verranno stabiliti l'orario delle attività di raccolta fondi e di vendita, delle operazioni di montaggio e smontaggio dei banchi e le modalità organizzative del mercato.

E' consentito introdurre automezzi nell'area riservata all'evento soltanto per effettuare le operazioni di scarico o di sgombero.

E' possibile derogare alla prescrizione del comma precedente in caso di sgombero anticipato dovuto ad eccezionali intemperie o per comprovata necessità, da documentare agli uffici comunali. Entro l'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita la merce deve essere esposta e gli automezzi allontanati dall'area della manifestazione.

### **Art. 9 Requisiti degli espositori**

Possono partecipare alle manifestazioni in qualità di espositori e venditori:

- a. soggetti privati che vendono, in modo saltuario ed occasionale, o che cedono a fronte di libera offerta oggetti realizzati personalmente dall'espositore che siano prodotti d'arte od opera dell'ingegno (la tipologia dettagliata della merce va indicata nel tesserino nominale che è rilasciato ad ogni espositore);
- b. gli artisti di strada (pittori, scultori e ritrattisti), che vendono le proprie opere di carattere creativo, come individuati all'art. 4, comma 2, lett. h) del d.lg. 31 marzo 1998 n. 114.

Gli espositori devono comprovare di essere iscritti all'Associazione che organizza l'evento.

### **Art. 10 Caratteristiche della merceologia venduta o ceduta a fronte di libera offerta**

Nell'ambito delle manifestazioni disciplinate dal seguente Regolamento potranno essere esposte: opere di pittura, scultura, mosaico, ceramica o altre forme di arte decorativa e applicata, oggetti di carattere creativo, purchè frutto del proprio ingegno, della propria capacità manuale, del proprio estro, quali, a titolo esemplificativo: quadri, cornici, decorazioni, ceramiche, terracotte, oggetti di pasta di sale, borse artigianali, candele, saponi, bigiotteria, pupazzi, fiori secchi, ricami e similari. Nell'area adibita alla manifestazione sarà consentito realizzare a mano gli oggetti di propria produzione.

E' vietato porre in vendita oggetti non realizzati manualmente dagli espositori o di produzione seriale (sia artigianale che industriale), ovvero la vendita di prodotti che siano stati all'uopo acquistati.

E' vietato altresì esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti alla manifestazione, intendendosi come adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.

Le merci poste in vendita non possono superare il prezzo unitario di euro 25,00 qualora si tratti di manufatti di piccola entità e di euro 250,00 quando vengano offerte opere dell'ingegno creativo individuate all'art. 9, 1 comma lett. b).

Sui banchi deve essere collocato in modo ben visibile un piccolo cartello che indichi:

- il nominativo dell'Associazione promotrice;
- il soggetto beneficiario;
- l'eventuale possibilità di ottenere i beni a fronte di libero contributo.

### **Art. 11 Frequenza delle partecipazioni**

Gli espositori definiti al precedente articolo 9, nel corso di ogni anno a partire dalla prima partecipazione, possono prendere parte alle manifestazioni organizzate nell'ambito del territorio comunale per non più di otto volte, previa iscrizione nell'elenco di cui al successivo articolo, tenuto dall'ufficio competente.

Gli espositori potranno partecipare una sola volta, nell'arco dell'anno solare, alle manifestazioni organizzate in ciascuna delle quattro aree individuate per gli eventi nel centro storico.

Gli espositori che effettuino attività di vendita devono compilare inoltre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da consegnare all'organizzatore, con la quale venga attestato che l'attività svolta è priva di connotazione imprenditoriale e che le opere esposte siano realizzate personalmente dal dichiarante.

Deve essere altresì indicata la tipologia dettagliata della merce esposta.

Viene considerata unitaria la partecipazione a manifestazioni che si protraggano fino a due giorni

## **Art. 12 Elenco degli espositori e tesserino di riconoscimento**

E' istituito presso la Direzione Commercio Attività Produttive un elenco degli espositori iscritti alle Associazioni di cui all'art. 3.

Nell'elenco dovranno essere inseriti i nominativi di ciascun partecipante alle manifestazioni disciplinate dal presente Regolamento, in qualità di espositori/venditori, nonché l'elenco dettagliato delle opere dell'ingegno esposte per la vendita.

L'iscrizione è obbligatoria per l'esercizio dell'attività di esposizione e di vendita al pubblico da parte dei soci delle Associazioni organizzatrici.

In seguito all'iscrizione di cui sopra viene rilasciato all'organizzatore un tesserino relativo a ciascun nominativo, personale e non cedibile, che ha validità annuale e consente di partecipare per non più di otto volte all'anno alle manifestazioni disciplinate dal presente regolamento.

Nel tesserino dovrà essere indicata la tipologia dettagliata dei prodotti esposti.

Il tesserino deve essere contrassegnato dall'ufficio competente con apposito segno di annullamento e data ogni qual volta venga programmata la partecipazione ad una manifestazione di cui all'art. 4.

## **TITOLO SECONDO**

### **MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE MANIFESTAZIONI**

#### **Art. 13 Presentazione della domanda per la concessione di suolo pubblico**

Le Associazioni, in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, possono presentare la domanda relativa all'occupazione di suolo pubblico, secondo il calendario previsto, nelle aree previamente individuate di cui al precedente art. 5 per organizzare le relative manifestazioni, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento e dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche.

La domanda contenente il calendario di tutte le uscite programmate dovrà essere redatta su apposito modulo e presentata all'Ufficio competente dell'Amministrazione comunale 60 giorni prima della data dell'attività che intende svolgere.

La domanda presentata dall'Associazione dovrà precisare le merceologie, fra quelle indicate all'art. 10, che verranno offerte durante la manifestazione, secondo le prescrizioni del successivo articolo 14.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) dati completi del soggetto richiedente;
- b) finalità dell'iniziativa;
- c) numero di manifestazioni che si intende organizzare nell'arco dell'anno (non oltre otto);
- d) luogo dell'occupazione e superficie interessata;
- e) durata dell'occupazione, compresi i giorni necessari al montaggio e allo smontaggio delle strutture;
- f) numero e tipologia delle strutture impiegate;
- g) numero e tipologia degli automezzi impiegati nella realizzazione dell'evento;
- h) eventuale richiesta di patrocinio o di contributo;
- i) presenza di sponsor ed indicazione degli eventuali spazi assegnati agli stessi, nonché delle modalità di occupazione.
- j) il soggetto beneficiario della raccolta fondi di ogni singola iniziativa;
- k) il numero delle manifestazioni, con finalità di raccolta fondi, effettuate nell'anno precedente e nell'anno in corso nel territorio della provincia di Verona ed il relativo importo versato.

Alla domanda dovranno essere allegati, qualora non siano già stati presentati all'Amministrazione:

- Statuto dell'Associazione;
- Atto Costitutivo;
- dichiarazione del Presidente dell'Associazione che attesti il rispetto del regime fiscale come previsto dalla vigente normativa, con assolvimento dell'obbligo di rendicontazione specifica e dettagliata in relazione a ciascuna raccolta fondi effettuata;
- elenco dei soci/espositori che partecipano alla manifestazione, accompagnata da una sommaria descrizione delle merceologie che verranno esposte;
- indicazioni di quali soci/espositori realizzino sul posto gli oggetti di propria produzione;
- dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti circa la regolarità dell'iscrizione alla stessa

Associazione;

- relazione tecnico-descrittiva, indicando le previste dimensioni e volumetrie delle strutture;
- planimetria dettagliata degli spazi occupati e loro dimensioni;
- programma e durata delle attività, comprendenti le fasi di montaggio e smontaggio;
- nel caso di richiesta di contributo : bilancio preventivo dell'iniziativa, con indicazione delle entrate e delle uscite previste, fatta salva la presentazione del consuntivo al fine delle liquidazioni.

La Giunta prende visione del programma delle manifestazioni.

La valutazione delle richieste avviene in base all'ordine di presentazione delle stesse, basata sulla progressione numerica di protocollo.

Nel caso fosse richiesta da due o più Associazioni la medesima area nello stesso periodo, il suolo pubblico verrà concesso alla manifestazione avente il numero maggiore di soci/espositori che realizzino sul posto oggetti di propria produzione.

Le iniziative organizzate dall'Amministrazione hanno in ogni caso la priorità.

#### **Art.14 Presentazione della domanda per la vendita e/o cessione a fronte di libera offerta nell'ambito delle manifestazioni**

Le attività di vendita e/o cessione a fronte di libera offerta nell'ambito delle manifestazioni realizzate nella 1<sup>a</sup> Circonscrizione potranno aver luogo solo nel caso in cui venga effettuata una precedente manifestazione nelle altre sette Circonscrizioni, come stabilito al precedente art. 3 comma 5.

Le medesime attività se svolte nell'ambito delle manifestazioni che hanno sede nelle restanti aree comunali vengono approvate dalle singole circoscrizioni.

Ciascuna Associazione, dopo aver ottenuto, a seconda dei casi, il nulla osta degli uffici competenti o delle circoscrizioni allo svolgimento delle manifestazioni, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio, dell'evento, dovrà presentare all'Ufficio Commercio Manifestazioni del Bricolage del Comune di Verona l'elenco dei propri soci che intendano partecipare in qualità di espositori/ venditori.

Le Associazioni che partecipano per la prima volta alle manifestazioni disciplinate dal presente Regolamento devono produrre le dichiarazioni rese da ciascun socio (partecipante) che l'attività di vendita svolta ha carattere di volontarietà e non imprenditoriale, al fine di ottenere il rilascio del tesserino e l'inserimento dei nominativi nell'elenco di cui all'art. 12.

Parimenti, entro il termine indicato al terzo comma, ovvero entro 5 giorni prima della data di inizio di ogni manifestazione, le Associazioni dovranno presentare all'ufficio competente i tesserini riferiti ai singoli partecipanti per ottenere l'annullamento della corrispondente casella ove verrà apposta la data ed il timbro dell'Ufficio al fine di enumerare le presenze alle manifestazioni.

L'Ufficio competente provvederà ad annotare in un apposito registro il numero e la sede di svolgimento delle manifestazioni organizzate da ciascuna Associazione al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni stabilite rispettivamente all'art. 3, comma 4 ed all'art. 5, comma 4 del presente regolamento.

Nell'ambito delle manifestazioni la vigilanza ed il controllo delle disposizioni regolamentari è effettuato dagli agenti dell' U.O. della Polizia Municipale, a cui verrà trasmesso in tempo utile, a cura dell'ufficio competente, l'elenco con i nominativi dei partecipanti ad ogni singolo evento.

#### **Art. 15 Assegnazioni delle postazioni**

Le Associazioni dovranno assegnare le postazioni per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 comma 3, scegliendo fra i propri iscritti, che risultino inseriti nell'elenco di cui al comma precedente, in base alle caratteristiche dei prodotti offerti in modo da non superare il numero di partecipazioni annuali riservate a ciascuno.

#### **Art. 16 Emissioni sonore**

Le emissioni sonore, qualora prodotte, dovranno essere contenute entro i limiti previsti dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose

## **Art. 17 Canone di occupazione del suolo pubblico, assicurazione e cauzione**

Per l'uso degli spazi indicati all'art. 5 le associazioni dovranno corrispondere il canone per l'occupazione di suolo pubblico in base a quanto previsto dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il concessionario dovrà stipulare apposita polizza con primaria società di assicurazione per la copertura di eventuali danni arrecati a cose e persone.

L'Amministrazione comunale potrà eventualmente richiedere il versamento di una cauzione, il cui ammontare sarà stabilito da apposito provvedimento della Giunta comunale, in caso di particolari allestimenti e utilizzi che potrebbero provocare danneggiamenti a monumenti o luoghi pubblici.

Il canone d'uso per l'occupazione di suolo pubblico non è dovuto nel caso di iniziative promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale ad eccezione delle aree adibite alla vendita ed alle esposizioni pubblicitarie, che sono soggette al canone OSAP stabilito dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

## **TITOLO TERZO**

### **OBBLIGHI PER GLI ESPOSITORI**

#### **Art. 18 Obblighi per tutti gli espositori**

Gli operatori/espositori devono:

- tenere a disposizione il tesserino, di cui all'art.12, da esibire qualora richiesto dagli organi di controllo;
- utilizzare esclusivamente l'area concessa;
- tenere il banco entro i limiti del posteggio assegnato;
- esporre solo i prodotti indicati all'art. 10;
- esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo della merce posta in vendita o collocare un cartello sui banchi per indicare che la merce viene offerta a fronte di libero contributo;
- esporre in modo ben visibile il cartello di cui all'art. 10, comma 5;
- occupare il suolo pubblico senza danneggiare la pavimentazione delle vie e delle piazze interessate;
- lasciare l'area libera da ingombri a conclusione della manifestazione;
- rimuovere tutti i rifiuti prodotti;
- concludere le operazioni di pulizia entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita;
- trasferire negli appositi parcheggi, ubicati fuori dell'area della manifestazione, i mezzi di trasporto, a conclusione delle operazioni di scarico e allestimento banchi;
- introdurre i mezzi di trasporto nell'area della manifestazione rispettando i termini previsti dall'ordinanza del Sindaco in materia

Agli operatori/espositori è vietato:

- prendere parte per più di una volta, nell'arco dell'anno solare, alle manifestazioni che si svolgono in ciascuna delle quattro aree individuate nella 1<sup>a</sup> Circoscrizione;
- condividere la propria postazione con altri operatori;
- assumere in carico merce in conto vendita di altri soggetti sprovvisti della relativa concessione;
- fare uso di gruppi elettrogeni ed altri macchinari rumorosi e di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni;
- infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
- lasciare la postazione incustodita.

## **Art. 19 Responsabilità degli operatori/espositori**

La responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'Associazione organizzatrice in solido con l'espositore.

L'Amministrazione Comunale pertanto rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.

Gli espositori sono responsabili di quanto affermato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata all'Amministrazione comunale, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20 dicembre 2000.

## **TITOLO QUARTO**

### **SANZIONI E NORME FINALI**

#### **Art. 20 Sanzioni pecuniarie**

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la mancata osservanza da parte dell'Associazione o dei singoli espositori delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta all'Associazione l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con la procedura di cui alla legge n.689/81 e successive modifiche.

#### **Art. 21 Sospensioni e revoca della concessione**

La concessione di suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione non verrà rilasciata fino ad un anno qualora l'Associazione:

- organizzi nell'arco di un anno un numero di manifestazioni superiore a quello stabilito all'art. 3;
- non realizzi il corrispondente numero di eventi nelle circoscrizioni e nel centro storico come previsto dagli artt. 3 e 14;
- assegni le postazioni nell'ambito delle manifestazioni a soggetti che non siano in possesso del tesserino di cui all'art.12 e che non risultino iscritti nell'elenco;
- ometta di presentare all'ufficio competente il tesserino dei partecipanti per l'apposizione del contrassegno di annullamento;
- consenta la vendita o l'offerta da parte degli espositori di prodotti in difformità da quanto previsto all'art. 10;
- utilizzi strutture diverse da quelle indicate all'art. 6 o allestimenti /attrezzature difformi da quanto dichiarato nella domanda di occupazione di suolo pubblico;
- cagioni significativi danneggiamenti della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- abbandoni rifiuti nell'area della manifestazione;
- non sia in grado di dimostrare di aver versato l'importo all'ente beneficiario delle raccolte fondi effettuate nel territorio del Comune di Verona.

Non verrà più assegnata alcuna concessione all'Associazione qualora:

- risulti sprovvista dei requisiti indicati all'art 3 (relativi agli enti no profit);
- venga sanzionata dagli enti competenti per violazioni concernenti la normativa fiscale (ometta di redigere il rendiconto finanziario, di presentare dichiarazioni ecc...);
- commetta per tre volte nell'arco di due anni la medesima violazione o violazioni diverse di disposizioni del presente regolamento o di quelle previste dai vigenti Regolamenti comunali (occupazione di spazi ed aree pubbliche/disciplina delle attività rumorose), anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

## **Art. 22 Cancellazione dall'elenco**

In caso di accertamento di violazioni di particolari gravità o del ripetersi della medesima violazione, il dirigente del servizio può disporre la cancellazione dell'espositore per un anno dall'elenco di cui all'art. 12.

Si considerano di particolare gravità:

- il mancato contrassegno di annullamento del tesserino relativo alla presenza in qualità di espositore;
- l'utilizzo di strutture diverse da quelle indicate all'art. 6;
- la vendita o l'offerta di prodotti in difformità da quanto previsto all'art.10;
- la presenza non autorizzata alle manifestazioni in qualità di espositori (oltre alle otto volte in un anno, quattro nella 1<sup>a</sup> Circostrizione), ai sensi dell'art. 11;
- significativi danneggiamenti della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- l'abbandono di rifiuti nell'area della manifestazione.

La ripetizione delle violazioni di cui al comma 1 si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno tre volte in due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

## **Art. 23 Norma finale**

Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare quelle del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.